



Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale

Valido dal 1 Giugno 2009

RINA S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia
Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351000
E-MAIL: info@rina.org, Web: www.rina.org, www.certification.rina.org

INDICE

INDICE	2
1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2 DEFINIZIONI	2
3 NATURA DELL'ATTIVITÀ	3
4 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO	4
5 REQUISITI COGENTI DI SISTEMA/PRODOTTO/PERSONALE E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ	4
6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	4
7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI	5
8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA ED EVENTUALI MODIFICHE (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA)	5
9 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ DELL'ASERZIONE SUI GHG AI REQUISITI DEI DOCUMENTI E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE ALLA VALIDAZIONE E VERIFICA DI ASERZIONI SUI GHG)	5
10 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	6
11 MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE E VERIFICA	6
12 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE	6
13 COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	6
14 DURATA DEL CONTRATTO.	7
15 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA/PRODOTTO (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA/PRODOTTO)	7
16 REVOCA DEL CERTIFICATO (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA/PRODOTTO)	7
17 LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ	8
18 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	9
19 CLAUSOLA DI DECADENZA	9
20 USO DEL MARCHIO	9
21 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI SISTEMA.	10
22. REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO.	10
23 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI	10
24 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO (QUANDO APPLICABILE)	10
25 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196	10
26 FORO COMPETENTE/ARBITRATO	11
27 RICORSI	12

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento definisce le condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale e per la validazione e la verifica di asserzioni sui Gas Serra all'interno del programma al quale il RINA partecipa, quali per esempio:

- Validazione e verifica/certificazione di progetti Clean Development Mechanism,
- Verifica delle comunicazioni delle emissioni prima che siano presentati all'autorità competenti per conformità alla Direttiva EU ETS Dir. 2003/87/EC e la Linea Guida sul Monitoraggio,
- Validazione e verifica/certificazione di asserzioni volontarie sui Gas Serra e verifica di iniziative atte a migliorare la gestione dei Gas Serra
- Validazione e verifica/certificazione di progetti di riduzione dei Gas Serra per il rilascio di VER - Verified Emissions Reduction

2 DEFINIZIONI

CDM: Clean Development Mechanism, meccanismo definito dal Protocollo di Kyoto attraverso il quale un paese industrializzato finanzia progetti di riduzione/rimozione dei Gas Serra nei paesi

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

in via di sviluppo e riceve crediti (CER - Certified emission reductions, un'unità del Protocollo di Kyoto uguale a 1tonnellata equivalente di CO₂) che possono essere utilizzati per il rispetto degli obiettivi assegnati

CDM M&P: modalità e procedure per il Clean Development Mechanism

Certificato: il documento rilasciato da RINA ad esito positivo dell'attività di verifica che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo "attestato", "dichiarazione" etc.

Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di RINA circa la conformità del sistema/prodotto/personale al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato" nel senso predetto.

Dichiarazione di validazione e/o dichiarazione di verifica: affermazione formale e scritta per l'utilizzatore previsto che fornisce garanzie sulle dichiarazioni presenti nell'asserzione relativa ai gas serra

Documento normativo: significa il documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali RINA compie la sua attività di verifica della conformità.

Organizzazione: cliente, il soggetto che stipula il contratto con RINA cui si applicano le presenti condizioni.

Programma relativo ai gas serra: sistema o schema volontario od obbligatorio, accreditato o indipendente, internazionale, nazionale o subnazionale che registra, contabilizza o gestisce le emissioni, le rimozioni, le riduzioni delle emissioni o gli aumenti della rimozione di GHG al di fuori dell'organizzazione o del progetto relativo ai gas serra.

RINA: significa RINA S.p.A.

Sistema/prodotto/personale: significa il sistema ovvero il prodotto ovvero il personale che sono oggetto di verifica da parte di RINA, come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.

Validazione: processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un'asserzione relativa ai gas serra in un piano di progetto relativo ai GHG rispetto a criteri di validazione concordati.

Verifica: Processo sistematico, indipendente e documentato per l'esame di un'asserzione relativa ai gas serra nei confronti di criteri di verifica concordati.

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

3 NATURA DELL'ATTIVITÀ

3.1 Mediante il contratto, RINA si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) rispetto al documento normativo di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità e/o la relativa dichiarazione finale di validazione e verifica.

RINA non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato/della dichiarazione finale.

3.2 E' esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Organizzazione dei requisiti di sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) oggetto di valutazione di conformità.

3.3 L'organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi può determinare l'impossibilità per RINA di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a RINA la ragione sociale del consulente, di tutti i partecipanti al progetto (per la validazione e la verifica/certificazione di attività di progetto CDM) ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a RINA ogni variazione di tali soggetti.

3.4 L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi può insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino momento della sua completa esecuzione" In tale caso sarà facoltà di RINA di recedere dal contratto con efficacia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

immediata. In tale ipotesi RINA conserverà il diritto ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte sino al momento del recesso.

4 OGGETTO DELLA VERIFICA E NORMA DI RIFERIMENTO

4.1 Costituiscono oggetto di verifica ai fini dell'emissione del certificato/della dichiarazione di finale solo il sistema/prodotto/personale/l'asserzione sui Gas Serra (GHG) come specificati nella documentazione contrattuale (modello offerta).

4.2 La certificazione di conformità di un sistema aziendale non si estende ai beni prodotti o ai servizi erogati dall'Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione.

4.3 La valutazione di conformità sarà condotta dal RINA sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicata dall'Organizzazione nella domanda di certificazione. Il RINA potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato quanto fuori accreditamento (salva richiesta specifica da parte dell'Organizzazione). Qualora l'accREDITAMENTO sia ottenuto dal RINA successivamente al rilascio della certificazione, il certificato verrà nuovamente emesso con menzione dell'accREDITAMENTO ottenuto.

4.4 Laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti dal RINA ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra (GHG) avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.

5 REQUISITI COGENTI DI SISTEMA/PRODOTTO/PERSONALE E LIMITI DI CONTROLLO DI LEGALITÀ

5.1 L'organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato/della dichiarazione finale a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi, personale o propria asserzione sui Gas Serra. La certificazione/validazione e verifica riguarda solo la conformità del sistema/prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra al documento normativo di riferimento e non comporta, pertanto, da parte di RINA alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei predetti requisiti da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di RINA.

6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

6.1 L'Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente il Sistema/Prodotto/Personale/l'asserzione sui Gas Serra per il quale è richiesta la certificazione/validazione e verifica e delle relative registrazioni.

L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione/dichiarazione.

6.2 Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di certificazione/validazione e verifica del sistema /prodotto/personale/dell'asserzione sui Gas Serra sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione/ validazione e verifica sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione/validazione e verifica ed all'Organizzazione in oggetto.

6.3 Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, RINA ne dà avviso all'Organizzazione.

6.4 RINA non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

esterno al RINA, tranne per le richieste esplicitamente espresse nello scopo del contratto di servizio.

6.5 L'Organismo di Accreditamento può richiedere la partecipazione di suoi osservatori ai processi di valutazione effettuati dal RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi a documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non sarà rilasciato/a il certificato/la dichiarazione.

7 OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI LEGALI

7.1 L'Organizzazione si impegna a:

-notificare immediatamente a RINA tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione/dichiarazione.

-notificare immediatamente a RINA eventuali procedimenti legali in corso inerenti l'oggetto della certificazione/dichiarazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge,

-in caso di certificazioni/dichiarazioni aventi ad oggetto requisiti di natura ambientale, notificare immediatamente a RINA eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o che abbiano richiesto l'intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiano comportato comunicazioni a pubbliche autorità

-tenere informato RINA sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

7.2 In relazione a quanto sopra, RINA potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato/dichiarazione, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

8 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SISTEMA ED EVENTUALI MODIFICHE (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA)

8.1 L'Organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura ed organizzazione conforme ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

8.2 Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della Certificazione (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, interruzione dell'attività, ecc.), l'organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

8.3 Se un'organizzazione certificata intende modificare il campo di validità della certificazione, deve farne richiesta scritta a RINA, che deciderà se sia necessario o meno un nuovo accertamento documentale o ispettivo.

8.4 Qualora il RINA, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 8.2, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

9 OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ DELL'ASERZIONE SUI GHG AI REQUISITI DEI DOCUMENTI E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO (APPLICABILE ALLA VALIDAZIONE E VERIFICA DI ASERZIONI SUI GHG)

9.1 L'Organizzazione è obbligata a mantenere la conformità dell'asserzione sui GHG ai requisiti dei documenti e specifiche di riferimento.

9.2

Se intervengono o sono in previsione modifiche o fatti che influiscono sull'asserzione sui GHG (ad esempio: cambiamenti delle informazioni riportate nella richiesta di validazione/verifica, interruzione dell'attività dell'organizzazione o del progetto, cambiamenti nello stato legale dell'organizzazione o nella ragione sociale, trasferimento delle attrezzature nei luoghi dove le attività relative al progetto CDM erano/sono condotte), dopo l'emissione della dichiarazione di validazione e/o verifica, l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a RINA,

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di validazioni e verifiche straordinarie, a spese dell'Organizzazione.

9.3

Qualora il RINA, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto 9.2, richieda l'effettuazione di validazioni o verifiche straordinarie, l'Organizzazione avrà la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

10 VERIFICA ISPETTIVA E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

10.1 L'Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a RINA un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori.

10.2 L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati da RINA, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

11 MODIFICHE DEL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE/VALIDAZIONE E VERIFICA

11.1 E' facoltà di RINA modificare o aggiornare la procedura di certificazione/validazione e verifica, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, RINA dovrà darne comunicazione con anticipo all'Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

11.2 Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell'Organizzazione.

12 FACOLTÀ DI UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE

12.1 Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il RINA potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

12.2 Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su RINA, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

13 COMPENSI DOVUTI ALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

13.1 Per le attività prestate ai fini del rilascio del certificato/della dichiarazione di validazione e verifica ed espressamente elencate nell'offerta, saranno dovuti al RINA i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del certificato/della dichiarazione di validazione e verifica richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall'Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell'offerta in termini di giorno/uomo.

13.2 Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell'Organizzazione le spese sostenute da RINA per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell'offerta. Ove quest'ultima non specificasse la misura forfetaria delle spese, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto dal RINA. Sarà facoltà dell'Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

13.3 Ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti al RINA per corrispettivo e spese saranno pagati dall'Organizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.

13.4 I compensi per l'attività svolta dal RINA saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato/della dichiarazione per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.

14 DURATA DEL CONTRATTO.

14.1 Fatti salvi i casi di contratti aventi ad oggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra RINA e l'Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r..

14.2 Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato/della dichiarazione tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto/dell'asserzione sui GHG in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà di RINA di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. Saranno, pertanto, dovuti a RINA tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dal medesimo fino alla data di efficacia del recesso.

14.3 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 14.1 e 14.2 l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare al contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r.

14.4 In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla conferma da parte in tale senso di RINA o al più tardi 15 giorni successivamente alla comunicazione della rinuncia da parte dell'Organizzazione.

14.5 Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata, l'Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a RINA un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la visita programmata.

15 SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI SISTEMA/PRODOTTO (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA/PRODOTTO)

15.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, la validità del certificato può essere sospesa da RINA in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema (o il prodotto) non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento e nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento da parte dell'Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo comunicate da RINA
- b) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da RINA
- c) mancata comunicazione di modifiche dell'organizzazione ai sensi dell'art. 7 o delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione.
- d) mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema
- e) mancato pagamento da parte dell'Organizzazione dei compensi dovuti a RINA, nei termini previsti dal contratto.

15.2 Durante il periodo di sospensione, l'organizzazione non può fare uso del Certificato o fregiarsi della qualità di Organizzazione certificata (o qualificare il prodotto come certificato) e deve portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione.

16 REVOCA DEL CERTIFICATO (APPLICABILE ALLA CERTIFICAZIONE DI SISTEMA/PRODOTTO)

16.1 Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da RINA in tutti i casi in cui il sistema/prodotto non garantisca il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento. Può essere inoltre revocato nei seguenti casi:

- a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da RINA.
- b) cessazione dell'attività dell'Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi
- c) condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione

16.2 In caso di revoca l'organizzazione deve restituire il Certificato di Conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca da parte del RINA. Il Certificato di conformità dell'Organizzazione sarà inoltre eliminato dal sito web del RINA (www.rina.org).

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

16.3 Nell'ambito dei doveri che gravano su RINA, questi potrà comunicare l'avvenuta sospensione, rinuncia o revoca della certificazione agli Enti di Accreditamento e ad altri terzi che gliene facciano richiesta, nonché inserire il relativo dato nell'elenco delle aziende certificate (dei prodotti certificati) presente sul proprio sito Internet

17 LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ

a. (per certificazione di sistema)

17a.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del sistema di Gestione non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata.

17a.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne RINA ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

b. (per certificazione di prodotto)

17b.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sul Produttore/Fabbricante.

17b.2 Pertanto il produttore/Fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

c. (per certificazione di personale)

17c.1 Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di personale hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati da detto personale, rispetto a quelli prescritti da un dato documento normativo di riferimento. Gli effetti della certificazione sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e, in caso di certificazione volontaria, non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto dei requisiti di legge prescritti. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di RINA nei confronti del personale, dell'Organizzazione o dei terzi, circa la correttezza dell'operato dello stesso personale certificato.

17c.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento delle attività svolte dal personale certificato e pertanto si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

d.(validazione e verifica di asserzioni sui GHG)

17 d.1 Il rilascio e mantenimento della dichiarazione di validazione e/o di verifica hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dell'asserzione sui GHG al documento normativo di riferimento approvato o supportato da un sistema o schema volontario od obbligatorio, accreditato o indipendente, internazionale, nazionale o subnazionale.

Nel caso di validazione e verifica volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra RINA e l'Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di RINA del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

17d.2 Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Rina ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di RINA in base al presente contratto.

18 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di inadempimento definitivamente accertato di RINA dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, la responsabilità di RINA sarà limitata al minore tra l'importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 200.000. Euro.

19 CLAUSOLA DI DECADENZA

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti del RINA dovrà essere avanzata dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo. Le modalità di reclamo sono disponibili sul sito web del RINA: www.rina.org o www.certification.rina.org.

20 USO DEL MARCHIO

20.1 L'uso dei marchi RINA da parte delle Organizzazioni è consentito esclusivamente dietro esplicita autorizzazione scritta da parte del RINA.

20.2 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, l'utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche effettuate dal RINA medesimo ed a cui attengono le certificazioni di conformità rilasciate dal RINA.

20.3 Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal RINA.

20.4 La facoltà di utilizzare i marchi RINA non può essere in alcun modo trasferita a terzi dalle Organizzazioni.

20.5 Le Organizzazioni possono fare uso dei marchi solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate dal RINA.

20.6 Ove, per qualsiasi motivo le certificazioni siano sospese, revocate, o vengano comunque a cessare, anche temporaneamente, la propria efficacia, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo dei marchi.

20.7 I marchi RINA possono essere riprodotti in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale dei marchi.

20.8 Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da RINA.

20.9 Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o nell'ulteriore disciplina applicabile, l'Organizzazione dovrà corrispondere a RINA una penale pari a euro 30.000.

20.10 E' fatta salva la facoltà per il RINA di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio dei marchi da parte delle organizzazioni.

20.11 Il RINA si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che i marchi siano utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all'Organizzazione l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Organizzazione di esibire quanto richiesto dal RINA comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.

In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti da 20.2 a 20.8 ed ai successivi articoli 19 e 20, il RINA avrà la facoltà di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

21 REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI SISTEMA.

21.1 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti RINA relativi ai singoli servizi erogati o in altra normativa applicabile, i marchi RINA relativi alle certificazioni di sistema non possono essere apposti sui prodotti dell'organizzazione o sugli imballaggi di qualsiasi tipo.

21.2 E' consentito alle organizzazioni inserire sui prodotti o sugli imballaggi la dizione "Organizzazione con sistema di gestione certificato da RINA in conformità alla normativa XXXX".

21.3 Nel caso di certificazione parziale della struttura, dei siti o dei processi aziendali l'utilizzo dei marchi deve rendere esplicito che la certificazione non si riferisce alla totalità dell'Organizzazione

22. REGOLE PARTICOLARI PER I MARCHI RELATIVI A CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO.

22.1 Fatte salve le facoltà previste nei singoli Regolamenti o nelle guide di certificazione, i marchi RINA relativi a certificazioni di prodotto possono essere utilizzati solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del RINA medesimo che fornisce all'Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche.

Ogni tipo di riproduzione che l'Organizzazione intenda apporre su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi etc. deve essere sottoposta a preventiva approvazione del RINA.

23 COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI

23.1 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 20, 21 e 22 si applicano anche ai rapporti tra il RINA e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate dal RINA medesimo.

In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da RINA e le eventuali limitazioni o condizioni poste dal RINA medesimo.

24 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO (QUANDO APPLICABILE)

24.1 RINA si impegna ad informare l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accREDITAMENTO nel settore di appartenenza, nonché a supportare la stessa nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato.

24.2 RINA non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

25 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

25.1 Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, ed in relazione ai dati relativi all'organizzazione (ragione sociale; indirizzo sede principale ed eventuali sedi secondarie; nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati inerenti l'attività economica dell'Organizzazione) direttamente da essa forniti a RINA e/o da RINA medesimo acquisiti nel corso del rapporto contrattuale o precontrattuale (di seguito i DATI o i DATI PERSONALI), l'Organizzazione prende atto di quanto segue.

25.2 Il trattamento cui saranno sottoposti i DATI PERSONALI è diretto:

- a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del rapporto contrattuale;
- b) all'espletamento da parte di RINA delle attività di adempimento di obblighi contabili e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei prodotti RINA, di gestione dei pagamenti e dell'eventuale contenzioso, di adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento, all'inserimento nelle pubblicazioni periodiche RINA;
- c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i servizi RINA

25.3 In relazione alle predette finalità, il trattamento dei DATI PERSONALI potrà essere svolto manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione,

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

distruzione dei dati stessi;

25.4 Relativamente ai DATI, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto 25.8, purché ciò avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 25.2, essendo tale consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio.

25.5 Per quanto riguarda invece il trattamento dei DATI per le finalità di cui alla lettera c) del punto 25.2, è necessaria una manifestazione di consenso dell'organizzazione, del tutto facoltativa, per l'invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di altro tipo.

25.6 Titolare dei DATI è RINA, che ha nominato come Responsabile del Trattamento il Direttore Amministrativo, i cui dati, unitamente a quelli degli altri responsabili nominati, sono conoscibili contattando la sede sociale.

25.7 I DATI potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società del gruppo al quale, in base alla disciplina dettata dall'art. 2359 codice civile, appartenga RINA.

25.8 I DATI potranno essere comunicati, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Unione Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale – servizio postale; agenti, studi professionali e società di consulenza per l'espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali RINA è tenuta a comunicare i dati per obblighi di legge o contrattuali (es: CISQ, IACS, SINCERT, ecc). I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra ai quali i DATI possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati responsabili.

25.9 I DATI verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati che hanno necessità di trattarli per l'espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.

25.10 I DATI potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle pubblicazioni periodiche RINA (registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet RINA.

25.11 La legge riconosce all'organizzazione una serie di diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), tra cui quello di opporsi per motivi legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno DATI e che tali DATI vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; quello di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e l'aggiornamento e, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi.

26 FORO COMPETENTE/ARBITRATO

26.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 26.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.

26.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

26.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

26.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE

Genova.

26.5 Il Collegio ha sede a Genova e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.

26.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

26.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

26.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.

27 RICORSI

27.1 L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni del RINA; esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.

27.2 Il ricorso deve essere indirizzato alla Divisione Certificazione e Servizi della Direzione Generale del RINA

27.3 Il RINA esamina il ricorso, in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti dell'Organizzazione; il ricorso sarà esaminato da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'audit o l'ispezione e presa la decisione di certificazione.

27.4 RINA invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso.

27.5 Il ricorso che non potrà essere risolto dalla Divisione Certificazione e Servizi sarà sottoposto dal Direttore della Divisione al Comitato di Certificazione del RINA, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente dopo avere avuto contatti con il ricorrente, darà la sua opinione sul ricorso entro 60 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Comitato di Certificazione, e comunicherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorrente.

27.6 Il RINA darà formale informazione al ricorrente del termine del processo di gestione del ricorso.

27.7 Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell'Organizzazione salvo i casi di riconosciuta fondatezza